

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI
VOLONTARIATO

A.V.A.S. – ASSOCIAZIONE VOLONTARI
ASSISTENZA SOCIO SANITARIA – “NOVENTA LUIGI”
DI POLESELLA

**ART. 1
(Denominazione e sede)**

L'organizzazione di volontariato, denominata: << **A.V.A.S** Associazione Volontari Assistenza Socio Sanitaria –"Noventa Luigi" di Polesella >> assume la forma giuridica di associazione riconosciuta. E' apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in piazza Matteotti, 45 nel comune di Polesella.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'organizzazione ha durata illimitata.

**ART. 2
(Statuto)**

L'organizzazione di volontariato << **A.V.A.S** Associazione Volontari Assistenza Socio Sanitaria –"Noventa Luigi" di Polesella >> è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

**ART. 3
(Efficacia dello statuto)**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

**ART. 4
(Interpretazione dello statuto)**

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

**ART. 5
(Finalità)**

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale in ambito sociale attraverso la valorizzazione e l'assistenza sociale alla persona.

L'associazione ha come obiettivo il miglioramento delle condizioni di vita delle persone in condizioni di disagio socio economico in particolare anziani, malati e disabili.

L'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività concrete:

1. trasporto di persone anziane e disabili che necessitano di visite mediche, di prelievi e di terapie rieducative e riabilitative;
2. accompagnamento di persone con ridotta capacità di deambulazione presso uffici pubblici ed esercizi commerciali;

3. progetti, attività e manifestazioni di carattere sociale nella propria comunità allo scopo di promuovere la solidarietà ed il volontariato, in collaborazione con altre associazioni ed in convenzione con le Istituzioni locali.

L'organizzazione di volontariato opera esclusivamente salvo eccezioni nel territorio della Regione Veneto, in particolare nel Comune di Polesella (RO) e nei comuni limitrofi.

L'associazione può istituire sedi secondarie locali a livello provinciale o regionale.

ART. 6 (Ammissione)

Sono aderenti dell'organizzazione (*soci*) tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. L'eventuale non ammissione deve essere motivata.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7 (Diritti e doveri degli aderenti)

Gli aderenti all'organizzazione (*soci*) hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute, preventivamente autorizzate e adeguatamente documentate, per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.

Gli aderenti all'organizzazione (*soci*) hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 8 (Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa morte.

L'associato può sempre recedere. Il recesso deve avvenire secondo le modalità indicate all'art. 24 comma 2 del Codice Civile, mediante dichiarazione di recesso comunicata per iscritto agli amministratori. La dichiarazione di recesso avrà effetto con lo scadere dell'anno in corso purchè sia fatta almeno tre mesi prima.

Decade automaticamente il socio che, nonostante la messa in mora, non provvede a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli.

L'aderente all'organizzazione che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere alla associazione, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 9
(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Il Revisore unico dei conti

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 10
(L'assemblea)

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo loro delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun socio.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART.11
(Compiti dell'Assemblea)

Sono compiti dell'assemblea:

- approvare il conto consuntivo (bilancio di esercizio);
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere il Consiglio Direttivo e il Revisore Unico;
- revocare il Presidente in presenza di gravi motivi;
- deliberare in ordine all'esclusione dei soci;
- deliberare la partecipazione ad Enti, società e altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
- deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

**ART. 12
(Convocazione)**

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente. Il Presidente è tenuto inoltre a convocare l'assemblea:
-su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo;
-su richiesta sottoscritta da almeno un decimo degli aderenti iscritti nel registro dei soci in cui siano esposte le motivazioni e l'argomento da sottoporre all'esame dei soci;
-su richiesta del Revisore Unico dei Conti.

La convocazione avviene con modalità tali da garantire la conoscenza personale e diretta da parte del socio mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

**ART. 13
(Assemblea ordinaria)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega. Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno ventiquattro ore.

Gli amministratori (componenti del Consiglio Direttivo) non hanno diritto di voto in sede di assemblea nei casi in cui si approva il bilancio o si tratta della loro responsabilità in quanto amministratori della associazione.

**ART. 14
(Assemblea straordinaria)**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

**ART. 15
(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da n.7. membri, eletti dall'assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per n.3 mandati (consecutivi).

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa il Revisore Unico dei Conti con diritto di parola ma senza diritto di voto.

ART. 16
(Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo Consiglio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo. Firma gli atti e cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi della Associazione riferendo al Consiglio Direttivo in merito alla attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17
(Il Revisore Unico dei Conti)

Il compito di accertare la regolare tenuta delle scritture contabili è affidato ad un Revisore scelto tra un socio oppure ad un esterno.

In particolare il Revisore Contabile:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione, nonché degli impegni assunti e della relativa copertura finanziaria;
- verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e agli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano;
- esprime con un'apposita relazione il giudizio sul bilancio di esercizio.

L'attività di controllo contabile è annotata in apposito libro conservato presso la sede sociale.

Il Revisore Contabile è nominato per tre esercizi consecutivi e cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale. E' rieleggibile per n.3 mandati (consecutivi).

ART. 18
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, di cui al D.M. 1995, da inserire in una apposita voce di bilancio.

ART. 19
(Il patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal fondo di dotazione, che ammonta ad € 24.000,00 dei quali € 7.200,00, sono destinati a costituire il "fondo patrimoniale di garanzia" indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Associazione;
- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili, che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 20
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 21
(Proventi derivanti da attività marginali)

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione;

L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91.

ART. 22
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio coincide con l'anno solare. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative all'anno solare trascorso.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 23
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 24
(Dipendenti e collaboratori)

L'organizzazione di volontariato può assumere dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91.

I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

I dipendenti e i collaboratori sono assicurati ai sensi di legge e di regolamento.

ART. 25
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

ART. 26
(Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 27
(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 28
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'organizzazione, i beni dopo la liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

ART. 29
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme in materia di enti contenute nel Libro primo agli artt. 14 e segg. del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.